



COMUNE DI VILLAGRANCA PADOVANA

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

Istituzione

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare la costituzione delle Consulte Comunali:

ART. 1

Composizione e durata

1. Ognuna delle Consulte che si andranno a costituire, è composta da un rappresentante per ognuna delle associazioni e libere forme associative iscritte all'apposito albo comunale.
2. I rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative sono designati dalle rispettive associazioni: un rappresentante per ogni associazione più un supplente. Oltre ai nominativi dei designati le associazioni dovranno comunicare anche gli indirizzi mail cui trasmettere le relative convocazioni. Ogni cittadino designato può essere rappresentante titolare in una consulta e rappresentante supplente in non più di un'altra consulta; in ogni caso ogni cittadino può rappresentare una sola associazione.
3. La Giunta Comunale, ricevute le designazioni da parte dei gruppi, e delle associazioni, con proprio atto delibera la composizione di ogni consulta e le eventuali successive modifiche.
4. La Giunta Comunale può decidere di integrare nella Consulta dei membri nominati dal Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco e gli Assessori o un loro consigliere delegato, partecipano alle riunioni della consulta di rispettiva competenza, senza diritto di voto
6. Le consulte durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
7. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta la documentazione consentita dalla normativa vigente utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 2

Notizie sulla costituzione

1. L'elenco aggiornato delle consulte con l'indicazione del relativo presidente è pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale, e a disposizione del cittadino che ne faccia richiesta presso gli uffici comunali.

ART. 3

Insediamiento

1. La prima seduta per l'insediamento delle consulte è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore delegato sino all'elezione del Presidente e deve tenersi entro quindici giorni dalla data della delibera di costituzione di cui all'art. 2, comma 3.

2. La consulta, nella sua prima adunanza, procede nel proprio seno all'elezione del Presidente, e del Vicepresidente

3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene a scrutinio palese e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della consulta. Ogni componente può votare per un solo candidato. Viene eletto Presidente e Vicepresidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. Le due votazioni si svolgono in momenti immediatamente successivi una dall'altra.

4. Il Presidente nomina il segretario il quale affianca il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ha il compito di redigere i verbali.

ART. 4

Convocazione

1. Il Presidente convoca la consulta almeno una volta all'anno e ne formula l'ordine del giorno.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della consulta sono presiedute dal Vicepresidente

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente su iniziativa di:

- almeno 1/3 dei componenti della consulta,
- almeno da 1/3 dei componenti della giunta comunale,
- almeno da 1/3 dei componenti del consiglio comunale

4. Le convocazioni sono trasmesse ai componenti effettivi delle consulte via mail almeno 7 giorni consecutivi prima della riunione. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione il componente effettivo provvederà ad inviare la convocazione al rispettivo membro supplente.

ART. 5

Funzionamento e decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la consulta in prima convocazione. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti. L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione deve essere di almeno 1/2 ora.

2. In caso di assenza del competente componente della Giunta, i pareri formulati dalla consulta vengono riassunti dal Presidente e trasmessi al suddetto organo di governo.

3. Il Presidente può invitare alle sedute, per l'esposizione di particolari problematiche,

- funzionari comunali,
- esperti dello specifico argomento trattato,
- esponenti significativi della comunità locale.

4. Per ogni seduta è fatto obbligo redigere un verbale, il quale sarà approvato nella riunione successiva e successivamente conservato tra gli atti del comune, a disposizione di chi ne farà richiesta.

ART. 6

Decadenze e dimissioni

1. I componenti della consulta con più di tre assenze consecutive ingiustificate decadono dalla carica, il decadimento viene comunicato per iscritto dal presidente della consulta alla giunta comunale la quale provvederà alla convocazione dall'associazione o gruppo di appartenenza del componente decaduto e si attiverà per la surroga dello stesso facendo riferimento all'articolo 1 comma 2 del presente regolamento.

2. La Consulta può essere sciolta, con Delibera del Consiglio Comunale, nei casi di manifesta inefficienza ed ingovernabilità della stessa.

ART. 7

Competenze

1. Le consulte esprimono parere non vincolante ma orientativo sulle materie di loro competenza meglio elencate nello specifico regolamento della categoria di appartenenza.